

CURATORE: AVV. ANTONIO LO BUE

TRIBUNALE DI PALERMOASTE
GIUDIZIARIE®

SEZIONE IV CIVILE

IL GIUDICE DELEGATO

ASTE
GIUDIZIARIE®

Letta l'istanza con cui il Curatore ha chiesto che il GD voglia dichiarare la [REDACTED] decaduta dall'aggiudicazione inerente il lotto 2 per non aver versato il saldo prezzo entro il termine stabilito nell'avviso di vendita e disporre la perdita della cauzione pari ad [REDACTED] a titolo di multa;

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®**P.Q.M.**

dichiara la [REDACTED] decaduta dall'aggiudicazione inerente il lotto 2 sopra indicato per non aver versato il saldo prezzo entro il termine stabilito nell'avviso di vendita;

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

dispone la perdita della cauzione pari ad [REDACTED] a titolo di multa, con riserva di procedere per il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., e ciò conformemente all'avviso di vendita;

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

autorizza la Curatela ad incamerare in via definitiva la cauzione pari a [REDACTED] già versata dalla stessa società;

autorizza la vendita del bene già contrassegnato come lotto n. 2 (che nel nuovo avviso verrà indicato come LOTTO UNICO giacché la Curatela non ha all'attivo altri immobili da alienare) alle condizioni indicate nell'istanza depositata dal Curatore in data 23/01/2025;

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

manda la Cancelleria per la comunicazione al Curatore.

manda al Curatore per quanto di sua competenza.

Palermo, 24/01/2025

ASTE
GIUDIZIARIE®**Il Giudice delegato**

dott.ssa Maria Cultrera

ASTE
GIUDIZIARIE®

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®